

COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DI ALESSANDRIA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione – componenti - La Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la FinPiemonte S.p.A. (*Enti fondatori*), si costituiscono nel "Comitato per la valorizzazione della Cittadella di Alessandria", costituito da un rappresentante per ciascun Ente, nominato ai sensi dell'art. 6.

Il Comitato, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, può autorizzare l'adesione ad esso, in qualità di membri effettivi secondo la domanda pervenuta, di Enti pubblici o privati che intendano contribuire ai fini del Comitato stesso.

Art. 2 – Sede - Il Comitato ha sede presso Palazzo Guasco – Via dei Guasco 49 - Alessandria

Art. 3 – Scopo - Il Comitato, che non persegue fine di lucro, ha lo scopo di:

- promuovere e assicurare i contatti formali, in modo coordinato ed univoco, tra tutti gli Enti promotori, l'Amministrazione dell'Esercito, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, le altre Amministrazioni statali competenti e tutte le altre Istituzioni pubbliche o soggetti privati comunque interessati alla valorizzazione della Cittadella o all'insediamento in essa;
- definire le modalità istituzionali, finanziarie ed amministrative per conseguire la disponibilità del sito a seguito della dismissione dalle funzioni militari, formulando proposte di soluzione da rimettere ai competenti organi dei soggetti partecipanti ai fini delle preventive determinazioni in ordine alla costituzione del futuro soggetto giuridico che assicuri la realizzazione degli interventi necessari e la successiva gestione ordinaria del complesso;
- pervenire alla redazione di un progetto finalizzato al recupero e riuso conservativo del sito monumentale della Cittadella di Alessandria che consenta di coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione con quelle di economicità della gestione;
- raccogliere tutti gli ulteriori elementi, i contatti ed i dati economici utili inerenti alla traduzione in pratica di tale progetto.

Art. 4 – Attività - Nell'ambito degli scopi indicati dall'art. 3 il Comitato può:

- a) individuare e contattare, a nome degli Enti promotori, i soggetti che esso riterrà più idonei a contribuire allo studio del progetto ed alla promozione dell'ente o soggetto giuridico che assuma la realizzazione di tale progetto nel proprio oggetto sociale, o comunque che possano fornire elementi conoscitivi o ulteriori apporti utili allo scopo che si prefigge il Comitato;
- b) divulgare negli ambiti scientifici, economici, istituzionali e negli ambiti che possono essere ritenuti opportuni, le informazioni utili alla conoscenza e all'attuazione operativa del progetto;
- c) promuovere e gestire la costituzione di gruppi di analisi, studio e progettazione, avvalendosi prioritariamente delle competenze tecniche già presenti nel Comitato stesso. In particolare il Comitato ha cura di predisporre la necessaria documentazione e di assicurarne il tempestivo inoltro dei dati e degli atti necessari alla richiesta di ammissione ai finanziamenti CEE;
- d) promuovere in ogni sede l'interessamento agli scopi indicati, organizzando a tal fine ogni opportuna manifestazione di appoggio.

Art. 5 – Contribuzioni - Per raggiungere gli scopi precisati, il Comitato si avvale delle contribuzioni di qualunque tipo, procurate da componenti o da terzi.

La natura e l'entità delle contribuzioni sono determinate con deliberazione dal Comitato.

Art. 6 – Funzioni - L'organizzazione del Comitato e le decisioni inerenti al suo funzionamento ed agli impegni economici e finanziari sono di competenza collegiale dei rappresentanti dei membri effettivi del Comitato.

I rappresentanti devono essere scelti tra persone di provata capacità tecnica o tra esperti del settore in cui opera il Comitato, che possono – se del caso – venire assistiti da coadiutori senza diritto di voto.

Ogni membro effettivo può farsi rappresentare da un solo delegato con diritto di voto.

I membri del Comitato prestano la loro attività o collaborazione a titolo gratuito; essi decadono dal loro incarico allo scadere del mandato dell'amministrazione che li ha designati, restando in carica solo fino alla nomina del nuovo rappresentante.

Art. 7 – Presidente - Il Presidente del Comitato è eletto tra i rappresentanti dei membri effettivi del Comitato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri stessi.

E' attribuita al Presidente del Comitato la legale rappresentanza per la preparazione e l'esecuzione delle delibere del Comitato stesso. Il Presidente presta la sua attività a titolo gratuito.

Art. 8 – Segreteria - Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, per il coordinamento dell'attività amministrativa relativa ai progetti e per le attività di promozione, della segreteria operativa.

Il Comitato nomina un Segretario tra persone estranee al Comitato stesso; l'organizzazione della segreteria e le modalità di attribuzione dell'incarico di Segretario sono oggetto di apposita delibera del Comitato.

Art. 9 – Riunioni e deliberazioni - Il Comitato, che può riunirsi solo in Italia, è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; l'ordine del giorno deve essere comunicato con preavviso minimo di tre giorni, mediante raccomandata A.R. o fax.

Le riunioni sono validamente tenute se è presente, personalmente o per delega, la maggioranza dei membri effettivi.

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Ogni membro del Comitato può partecipare alle riunioni tramite un solo rappresentante con diritto di voto. E' per altro facoltà dei membri del Comitato delegare il proprio voto ad un altro membro del Comitato stesso. I voti dei rappresentanti sono paritari.

Delle deliberazioni del Comitato si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto in apposito libro; ogni membro del Comitato ha facoltà di ottenere copia dei verbali.

Art. 10 – Tesoreria - Il Comitato può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di Cassa a Enti, Istituti Bancari o società finanziarie.

Art. 11 – Modifiche Statutarie - Ogni modifica al presente Statuto, proposta previa approvazione della maggioranza i membri effettivi del Comitato, deve essere deliberata dalla maggioranza degli Enti che aderiscono al Comitato stesso.

Art. 12 – Facoltà di recesso - Ciascun membro del Comitato può recedere in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al Presidente con almeno trenta giorni di preavviso. Il recedente non ha diritto a rimborso alcuno.

Art. 13 – Scioglimento - Il Comitato si scioglierà non appena conseguite le proprie finalità ed eseguiti i compiti di cui all'art. 4 e comunque non oltre il 31.12.2050, salvo diversa determinazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 14 – Foro competente - Ogni controversia inerente il presente statuto o l'attività del Comitato è di esclusiva competenza del Foro di Alessandria.

ROGITO NOTAIO MARIANO REP. 80393/8840 DEL 20.7.2001